NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 2

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,";

b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.";

c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono i lavori oggetto della concessione";

Versione in vigore dal 3 giugno 1995, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di lavori pubblici
Estremi	Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-lavori-pubblici/art-2-ambito-oggettivo-e-soggettivo-di-applicazione-della-legge/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it